

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI RIMBOSCHITI

Ditta FONNESU ADELAIDE e MARIA DOLORETTA

VIA CARLO PISACANE, 2 DOMUSNOVAS

COMUNE di DOMUSNOVAS LOCALITA' BINGIA MANNA

N. _____

Decreto Ass. Agr.

N. 1457 del 20. 11. 1984

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISPettorato RiPartimentale delle Foreste di Cagliari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA

FONNESU Adelaide e Maria Doloretta nate a Domusnovas rispettivamente il 17.7.1933

ed il 28.1.944

RESIDENTE Domusnovas (PROV. CA) VIA Carlo Pisacane, 2

SOTTOPOSTI A RIMBOSCHIMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COL CONTRIBUTO DELLO STATO.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991 ;

VISTO il provvedimento di concessione n. 1457 del 20.11.984 con il quale ai sensi

della Legge R. 18.6.1959 n.13 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contri-

buto di L. 8.244.000 pari al 75% dell'importo di L. 10.992.000 ,

riconosciuto necessario per l'esecuzione di lavori di rimboschimento volontario

sui terreni posti in località Bingia Manna , agro di Domusnovas

indicati in catasto al fg. B/7 mapp. 77-78-151

della superficie di Ha. 2.45.00 -

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si prescrivono

le seguenti norme di conservazione del bosco :

Art. 1

La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati motivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Art. 2

Il taglio del bosco dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il quale potrà prescrivere le modalità di governo e di utilizzazione, nonchè l'esecuzione di cure colturali che si rendessero indispensabili per la conservazione e la rinnovazione del bosco.

Art. 3

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.

Art. 4

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 5

Resta confermato l'obbligo dell'osservanza, ove applicabili, delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno punite a norma dell'art. 54.

del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Gennepuoto, li 10-11-86

IL PROPRIETARIO

Adelaide Gennepuoto

Gennepuoto Maria Desbottis

IL CAPO DELL'ISPettorATO
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

(Podda Dr. Antonio)

Podda

VISTO SI APPROVA:

ai sensi dell'art. 11 del Decreto Presidente della Repubblica
n. 446 del 22-5-1967 e dell'art. 1 della L. R. 18-6-1959 n. 13.

Cagliari, li _____

L'ASSESSORE ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4

sul terreno posto in località Stagno Mannu, agro di Dominovanu

Indicati in catasto al fog. 3/7 mapp. 77-76-131

della superficie di ha. 2.43.00

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si prescrivono

le seguenti norme di conservazione del bosco:

232

225

IV

233

III

II

